



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/35 del 15.7.2026

Linee guida che disciplinano l'erogazione di aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, introdotti in conformità a quanto previsto dagli artt. 107, paragrafo 2, lettera a), e 174 del TFUE, dall'art. 51 Reg. (UE) n. 651/2014, dai decreti interministeriali 26 settembre 2023, n. 241, e 15 maggio 2024, n. 137, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Aggiornamento criteri di accesso alla misura e approvazione nuove linee guida.

1. Riferimenti normativi e programmatici.

L'art. 119, comma 6, della Costituzione, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che *la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.*

In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con il decreto interministeriale n. 241 del 26 settembre 2023, entrato in vigore il 21 ottobre 2023, è stato previsto che le iniziative più idonee per promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità da implementare a valere sul citato fondo siano da individuare nei c.d. "aiuti sociali" di cui all'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014, da attuare attraverso un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sul prezzo del biglietto per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, riconosciuto in favore dei residenti utenti del trasporto aereo che più risentono di tali svantaggi. Con successivo decreto interministeriale n. 137 del 15 maggio 2024, entrato in vigore il 6 giugno 2024, sono state inoltre incrementate le risorse statali relativamente all'anno 2023.

Il fondo nazionale di cui trattasi è stato regolamentato dal richiamato decreto in coerenza a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare dall'art. 174, il quale prevede che, al fine di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni o isole che sono considerate tra le meno favorite e dall'art. 107, paragrafo 2, lettera a), ai sensi del quale sono compatibili con il mercato interno *"gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti"*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'art. 51 del Reg. (UE) n. 651/2014, rubricato "*Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote*", che disciplina le modalità con le quali gli utenti finali possono beneficiare degli aiuti sociali, in particolare prevede:

"1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.

3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.

4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.

5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili".

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.I. n. 241/2023, gli aiuti sociali sono riconosciuti mediante un contributo sul prezzo del biglietto comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente, sulle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo. Il contributo, qualora riconosciuto nel limite massimo della misura, non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali, né può essere applicato ai voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico.

Le risorse assegnate con i D.I. n. 241/2023 e n.137/2024 alla Regione Sardegna ammontano a euro 6.500.000 per l'anno 2023, ad euro 4.965.406 per l'anno 2024, ad euro 4.604.840,00 per l'anno 2025, ad euro 4.437.963,00 per l'anno 2026 e ad euro 4.965.406 per gli anni successivi.

Considerato il quadro normativo sopra esposto, la presente misura è stata avviata, in sede di prima applicazione, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 44/15 del 14 dicembre 2023 e relative Linee guida, limitatamente alle categorie di beneficiari i cui requisiti sono più facilmente verificabili, legati all'età anagrafica dei richiedenti, ovvero ai residenti fino al compimento del 26° anno di età e a quelli over 65.

Dai lavori della Cabina di Regia, istituita al fine di monitorare l'attuazione della misura, nel primo periodo di sperimentazione è emerso un utilizzo della stessa al di sotto rispetto alle previsioni iniziali, a seguito del quale si è reso necessario intervenire al fine di rendere la misura più inclusiva mediante estensione a tutta la platea di cittadini residenti in Sardegna, indipendentemente dalle fasce d'età e/o dall'appartenenza a specifiche categorie, con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/8 del 28 giugno 2024.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La misura è proseguita in via sperimentale sino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse statali di cui ai D.I. n. 241/2023 e n. 137/2024.

Con deliberazione n. 4/30 del 22 gennaio 2025, la Giunta regionale ha disposto la proroga della misura a regime per gli anni successivi, confermando per i voli effettuati nell'anno 2025 gli stessi criteri di calcolo vigenti nel 2024 e fissando al 31 marzo dell'anno successivo il termine per la presentazione delle relative domande.

Con propria nota prot. n. 3283 del 08.05.2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che un itinerario da o per la Sardegna composto da più tratte aeree in prosecuzione, effettuate con scali della durata massima di 24 ore, è da considerarsi, ai fini dell'agevolazione, come un unico collegamento ammissibile all'aiuto sociale, anche qualora i voli siano stati acquistati mediante prenotazioni distinte.

Il predetto arco temporale di 24 ore decorre dall'orario di arrivo del primo volo e deve intendersi riferito al tempo di permanenza del passeggero in una destinazione intermedia tra una tratta e la successiva, senza includere né la durata dei voli successivi né l'orario di arrivo finale a destinazione. A titolo esemplificativo, qualora un passeggero giunga con il primo volo alle ore 10:00 e prosegua con un secondo volo in partenza prima delle 10:00 del giorno successivo, l'intero itinerario è considerato valido ai fini dell'accesso al contributo.

Al contempo, lo stesso Ministero ha confermato il parere negativo circa il riconoscimento del contributo su tratte soggette a Oneri di Servizio Pubblico, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del D.I. 241/2023: pertanto il costo dei voli in continuità territoriale deve essere sempre escluso dal calcolo del rimborso, indipendentemente dal fatto che il passeggero abbia o meno usufruito della tariffa residente su tali voli.

2. Definizioni.

Beneficiario: soggetto in possesso dei requisiti individuati al successivo paragrafo 3, che ha usufruito di un volo su una rotta che collega un aeroporto situato in Sardegna con un altro aeroporto situato all'interno dello Spazio economico europeo, che intende presentare richiesta di erogazione di aiuto sociale per il trasporto aereo di passeggeri.

Richiedente: soggetto che, per sé o per conto di altro soggetto beneficiario, procede all'inoltro esclusivamente tramite l'apposito portale "SardegnaTrasporti" di una specifica richiesta di erogazione di aiuto sociale per trasporto aereo. In caso di richiesta per conto di altro soggetto beneficiario, il richiedente può essere:

- a) il genitore o tutore legale di un minore beneficiario;
- b) il tutore / curatore / amministratore di sostegno di un soggetto beneficiario;
- c) altro soggetto delegato alla presentazione dell'istanza di aiuto sociale per conto di un beneficiario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Residenza: luogo in cui, secondo la vigente normativa nazionale, la persona ha la propria dimora abituale.

Portale “SardegnaTrasporti”: portale informatico unico a livello regionale e dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di aiuto sociale per il trasporto aereo da/per la Sardegna¹.

Amministrazione competente: amministrazione comunale o sua forma associata (es. Unione di comuni o PLUS) che, nel rispetto dei principi di decentramento amministrativo e sussidiarietà, dovrà occuparsi dell'istruttoria delle istanze presentate dai residenti nel proprio territorio, dell'erogazione dei contributi agli aventi diritto e della rendicontazione all'Assessorato regionale dei trasporti.

Codice IBAN: conto corrente presso cui ricevere l'aiuto, di regola intestato o cointestato al beneficiario della richiesta salvo nei casi di minorenni soggetti a responsabilità genitoriale, nel cui caso il conto corrente può essere intestato o cointestato al genitore esercente la responsabilità genitoriale che effettua la richiesta, o nei casi in cui venga indicato come intestatario un terzo soggetto delegato.

3. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo.

I destinatari del presente regime di aiuto sociale sono tutti i residenti² nel territorio della regione Sardegna utenti del trasporto aereo, indipendentemente dalle fasce d'età e/o dall'appartenenza a specifiche categorie.

4. Entità dell'aiuto e costi ammissibili.

L'entità del singolo aiuto consiste in un contributo sul prezzo del biglietto, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo.

Il biglietto aereo per cui è ammissibile ottenere l'aiuto deve essere riferito a rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo e quindi situati nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità di cumulo di aiuti pubblici dal successivo paragrafo 5, non è consentita alcuna discriminazione determinata dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazioni della precisa rotta.

Il contributo, sotto forma di rimborso parziale di quanto pagato per la fruizione del trasporto aereo, è

¹ <https://sardegnastrasporti.regione.sardegna.it/>

² La residenza deve essere posseduta nel giorno in cui si usufruisce del trasporto aereo per il quale si intende chiedere il contributo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

erogabile a condizione **che il volo sia stato effettivamente fruito dal soggetto beneficiario** e che il volo medesimo sia intervenuto nei periodi di vigenza della misura.

Rimborso annualità 2026 e successive

a) Voli anche con scalo effettuati dal 01.01.2026 sino al 30.06.2026

Relativamente ai voli fruiti nel periodo **dal 01.01.2026 al 30.06.2026**, il singolo aiuto consiste in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari al 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente a fronte di una spesa pari o superiore a **€ 100,00** e non potrà in alcun modo eccedere l'importo massimo di € 125,00 per ciascuna tratta e per utente secondo il seguente schema:

Classe	Prezzo del biglietto per tratta e per utente		Aiuto sociale
	limite inferiore	limite superiore	
1	0 €	99,99 €	0 €
2	100,00 €	500,00 €	25%
3	A partire da 500,01 €		125,00 €

Tab. 1 – Rimborso anno 2026 – voli dal 01.01.2026 al 30.06.2026
(Importi comprensivi di IVA, diritti e tasse aeroportuali)

b) Voli anche con scalo effettuati dal 01.07.2026

Relativamente ai voli fruiti **dal 01.07.2026**, il singolo aiuto consiste in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari al 40% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente a fronte di una spesa pari o superiore a **€ 80,00**. Si precisa che il costo a carico dell'utente non può essere inferiore a € 60,00. Pertanto, il contributo sul prezzo del biglietto terrà conto di questo vincolo: per esempio, per un biglietto del costo di € 90,00, il contributo sarà pari a € 30,00 e non corrisponderà ai € 36,00, risultanti dall'applicazione del 40%. Di seguito è riportato lo schema riassuntivo:

Classe	Prezzo del biglietto per tratta e per utente		Aiuto sociale
	limite inferiore	limite superiore	
1	0 €	79,99 €	0 €
2	A partire da 80,00 €		40% con costo minimo di 60,00 €

Tab. 2 – Rimborso anno 2026 e successive – voli dal 1° luglio 2026
(Importi comprensivi di IVA, diritti e tasse aeroportuali)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Rimborso annualità precedenti al 2026 – Riapertura dei termini per i collegamenti con scalo

Per i collegamenti aerei effettuati con uno o più scali, precedentemente esclusi dal contributo, in deroga alle scadenze stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 44/15 del 14.12.2023, n. 22/8 del 28.6.2024 e n. 4/30 del 22.1.2025, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per i voli effettuati a partire dal 01.07.2024. Le istanze possono essere presentate fino al 31.03.2027 (per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2025). Sono altresì ammesse le nuove istanze presentate dagli utenti le cui precedenti domande siano state rigettate per la presenza di uno o più scali nel collegamento aereo. Il contributo è riconosciuto nella misura vigente al momento della effettuazione del viaggio, come di seguito riportato:

- voli con scalo fruiti nel periodo **dal 01.07.2024 al 30.06.2025**, il singolo aiuto consiste in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari al 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per utente a fronte di una spesa pari o superiore a **€ 100,00** e non potrà in alcun modo eccedere l'importo massimo di € 125,00 per ciascuna tratta e per utente secondo il seguente schema:

Classe	Prezzo del biglietto per tratta e per utente		Aiuto sociale
	limite inferiore	limite superiore	
1	0 €	99,99 €	0 €
2	100,00 €	500,00 €	25%
3	A partire da 500,01 €		125,00 €

Tab. 3 – Rimborso voli con scalo – voli dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025

(Importi comprensivi di IVA, diritti e tasse aeroportuali)

Massimali di rimborso

Al fine di garantire il più ampio accesso alla misura, a decorrere dall'annualità 2026 il tetto massimo del contributo annuale riconoscibile ai residenti beneficiari è pari a € 1.500,00.

Rimangono validi i limiti previsti dalla precedente disciplina unicamente per i voli effettuati nelle annualità 2024 e 2025 (limite massimo € 1.000,00). Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei limiti massimi annuali di contributo per beneficiario:

Dal	Al	Contributo massimo annuale
01.07.2024	31.12.2025	€ 1.000,00
01.01.2026	-	€ 1.500,00

Tab. 5 – Limiti massimi contributo annuale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Indicazioni operative per la gestione delle principali casistiche

Alla luce delle fattispecie verificatesi nel corso dell'attuazione della misura, si riportano di seguito le modalità di trattazione – ai fini del riconoscimento del contributo – delle principali casistiche finora occorse.

a) Collegamento con scalo

I collegamenti effettuati mediante uno o più scali intermedi tra un aeroporto situato in Sardegna e una destinazione presente all'interno dello spazio economico europeo, tenuto conto dei pareri espressi dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono da considerare ammissibili ai fini dell'erogazione dell'aiuto sociale per il trasporto aereo di cui al DI n. 241/2023. Si precisa che il viaggio aereo articolato su più voli (prenotazioni multiple) con scali intermedi entro 24 ore tra l'uno e l'altro può essere considerato, ai fini dell'agevolazione, un unico collegamento ammissibile all'aiuto sociale, anche se acquistato con prenotazioni distinte nel caso in cui i singoli voli fossero operati da diversi vettori aerei e/o in regime di continuità territoriale (OSP).

L'arco temporale di 24 ore decorre dall'orario di arrivo del primo volo e si riferisce al tempo di permanenza del passeggero in una destinazione intermedia tra una tratta e la successiva, senza includere né la durata dei voli successivi né l'orario di arrivo finale a destinazione. A titolo esemplificativo, qualora un passeggero giunga con il primo volo alle ore 10:00 e prosegua con un secondo volo in partenza entro le ore 10:00 del giorno successivo, l'intero itinerario è considerato valido ai fini dell'accesso al contributo.

Tuttavia, **non è ammissibile il contributo su tratte soggette a Oneri di Servizio Pubblico**, pertanto nel caso di collegamenti con scalo il costo dei voli in continuità territoriale deve essere sempre escluso dal calcolo del rimborso, indipendentemente dal fatto che il passeggero abbia o meno usufruito su tali voli della tariffa riservata ai residenti.

A tal fine, per le richieste di contributo rientranti nella presente fattispecie, l'importo ammissibile è determinato mediante decurtazione automatica di una quota forfettaria pari alla tariffa prevista per i residenti disciplinata, a seconda del periodo di fruizione del volo, nei rispettivi Allegati tecnici dei Decreti ministeriali n. 466 del 25 novembre 2021 (€39,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €47,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate) e 213 del 9 settembre 2025 (€30,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e €44,00 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate). In particolare:

- relativamente alle tratte Alghero – Roma Fiumicino, Cagliari – Roma Fiumicino, Cagliari – Milano Linate, Olbia – Roma Fiumicino, Olbia – Milano Linate si farà riferimento:
 - a. per i voli fruiti dal 01.07.2024 al 28.03.2026, al par. 3.3.1 dell'Allegato tecnico al D.M. n. 466/2021,
 - b. per i voli fruiti dal 29.03.2026, al par. 3.3.1.1, lett. A dell'Allegato tecnico al D.M. 213/2025;
- per la tratta Alghero – Milano Linate si farà riferimento:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. per i voli fruiti dal 01.07.2024 al 24.10.2026, al par. 3.3.1 dell'Allegato tecnico al D.M. n. 466/2021,
- b. per i voli fruiti dal 25.10.2026, al par. 3.3.1.1, lett. A dell'Allegato tecnico al D.M. 213/2025.

La quota parte di spesa imputabile alle tratte operate in regime di Oneri di Servizio Pubblico verrà considerata ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'ammissibilità della domanda e sarà successivamente scorporata dalla base del calcolo del contributo; resta ferma, ai fini della determinazione dell'importo concedibile, una quota minima di spesa a carico del beneficiario pari a euro 60,00, secondo le modalità precedentemente descritte.

b) Biglietto unico di andata/ritorno

Qualora l'importo del singolo volo (di andata o di ritorno) non possa evincersi distintamente dai documenti di volo, dalle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla compagnia aerea di riferimento, sarà possibile considerare, nel calcolo della spesa sostenuta dichiarata per il singolo volo di andata o di ritorno, la metà dell'importo totale.

c) Biglietto cumulativo per più persone

Qualora l'importo relativo al singolo beneficiario non possa evincersi distintamente dai documenti di volo, dalle informazioni detenute dall'utente e/o comunque richieste alla compagnia aerea di riferimento, sarà possibile considerare, nel calcolo della spesa sostenuta dichiarata per il singolo utente, il totale della spesa diviso in maniera eguale tra i viaggiatori.

d) Biglietto unico di andata/ritorno e cumulativo per più persone

Restano validi entrambi i criteri di cui ai precedenti punti b) e c).

e) Biglietti, anche cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati da intermediari/agenzie di viaggio

È ammessa la possibilità di riconoscimento del contributo anche nel caso di biglietti cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati sui canali di vendita on-line delle agenzie di viaggio, compresi tutti i canali di vendita e distribuzione inclusi GDS (Global Distribution System) e off-line, purché al netto delle spese di servizio/agenzia, che dovranno essere chiaramente evincibili dalla fattura o documentazione equivalente presentata in fase di compilazione della richiesta.

f) Biglietti, anche cumulativi, acquistati da associazioni/società sportive, istituzioni scolastiche, e altri soggetti simili

È ammessa la possibilità di riconoscimento del contributo, anche nel caso di biglietti cumulativi (per più persone e/o tratte), acquistati da **associazioni/società sportive, istituzioni scolastiche e altri soggetti simili**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si specifica che, in caso di biglietto cumulativo, alla domanda dovrà essere allegata l'apposita [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà](#), resa secondo il modello predisposto da Assessorato dei Trasporti dal rappresentante legale della Associazione/Società/Ente, dall'intermediario (quale a titolo esemplificativo il titolare dell'agenzia di viaggio) e/o da altri soggetti simili (da specificare in sede di compilazione della dichiarazione) all'uopo predisposta dall'Assessorato regionale dei trasporti e volta ad attestare la quota di spesa effettivamente sostenuta per il biglietto aereo riferita al singolo beneficiario e alla singola tratta oggetto della richiesta di rimborso.

L'istanza potrà essere presentata dallo stesso beneficiario o, allegando il modulo di delega all'uopo predisposto dall'Assessorato regionale dei Trasporti, da uno dei soggetti richiedenti di cui al precedente paragrafo 2.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente esclusivamente tramite il portale "*SardegnaTrasporti*".

Ai fini dell'ammissione al contributo, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il volo. In relazione alle domande relative ai collegamenti con scalo fruiti dal 14.12.2023 al 31.12.2026, si precisa che potranno essere presentate entro il 31.03.2027.

In caso di richiesta di integrazione, i termini potranno essere sospesi per un massimo di 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni, decorsi i quali l'istanza si intenderà respinta per decorrenza dei termini.

La procedura telematica guidata consente all'utente del trasporto aereo, dopo essersi accreditato mediante SPID, di:

1. compilare la richiesta di contributo;
2. effettuare le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, necessarie ad attestare in capo al beneficiario e/o al richiedente il possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto;
3. indicare il codice IBAN presso cui ricevere l'aiuto. Si precisa che lo stesso deve essere di regola intestato o cointestato al beneficiario della richiesta, salvo nei casi di minorenni soggetti a responsabilità genitoriale, nel cui caso il conto corrente può essere intestato o cointestato al genitore esercente la responsabilità genitoriale che effettua la richiesta oppure nei casi in cui il beneficiario indichi un terzo soggetto delegato all'incasso;
4. indicare il dato di contatto e-mail, il quale sarà utilizzato per le comunicazioni automatiche da parte della piattaforma relativamente agli aggiornamenti di stato della pratica e, secondo consenso prestato dall'utente, per eventuali comunicazioni extra-piattaforma informatica sempre inerenti alla specifica pratica di rimborso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. allegare all'istanza, in formato digitale, i biglietti aerei e i check-in oppure, in alternativa a quest'ultimo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in luogo della carta d'imbarco all'uopo predisposta. Si considera documento equipollente alla carta di imbarco l'eventuale documento rilasciato dal vettore dal quale risulti l'effettivo imbarco e/o la presenza sul volo;
6. in caso di presentazione dell'istanza di contributo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, allegare la modulistica all'uopo predisposta, relativa alla specifica fattispecie, il documento d'identità del soggetto beneficiario per conto del quale si richiede il contributo e ogni altro documento utile ai fini dell'accettazione dell'istanza;
7. procedere alla trasmissione dell'istanza ed al monitoraggio dello stato di avanzamento del procedimento di erogazione del contributo e delle eventuali verifiche sul possesso dei requisiti;
8. Tutta la modulistica utile ai fini della corretta compilazione delle richieste sarà predisposta dall'Assessorato regionale dei Trasporti e resa disponibile all'interno della piattaforma "SardegnaTrasporti".

La domanda è ricevuta dall'Ente di riferimento che, verificata la completezza della stessa, procede all'erogazione del contributo entro i termini dallo stesso Ente stabiliti, comunque non superiori a novanta giorni.

Non sono ammissibili domande cumulative per più aventi diritto o per più biglietti pagati dallo stesso utente del trasporto aereo; in casi siffatti, occorrerà presentare una domanda per ogni beneficiario e una domanda per ogni biglietto pagato dallo stesso utente del trasporto aereo.

Ogni avente diritto può chiedere più di un aiuto ma, in ogni caso, l'importo complessivo riconosciuto non può superare la soglia del contributo massimo annuale indicato al paragrafo 4.

6. Misura dell'aiuto e cumulo.

L'aiuto massimo concedibile è una parte del prezzo del biglietto effettivamente sostenuto per singola rotta di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo comunque non eccedente, per ciascuna tratta e per utente, la somma massima indicata al precedente paragrafo 4.

Come già precisato per espressa indicazione del D.I. n. 241/2023, il contributo **non può essere riconosciuto** per i voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico, ovvero, al momento, per le tratte Cagliari Elmas-Roma Fiumicino, Cagliari Elmas-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero Fertilia-Roma Fiumicino, Alghero Fertilia-Milano Linate.

I contributi sono riconosciuti ai beneficiari in ordine di arrivo dell'istanza fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate, per cui la presentazione dell'istanza nei termini dà diritto all'erogazione del contributo solo ed esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Gestione della misura.

La Regione e le amministrazioni competenti danno la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa pubblicando sui propri siti istituzionali appositi avvisi inerenti alla possibilità di presentare le domande di aiuto e assicurando la presenza, sul sito istituzionale, di un collegamento alla pagina web del portale "*SardegnaTrasporti*".

Le amministrazioni competenti ricevono ed istruiscono le domande in ordine di arrivo, verificano il possesso dei requisiti e l'assenza di cumuli di aiuto non consentiti, procedono al pagamento del rimborso all'utente.

Le amministrazioni competenti dovranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e sulle spese effettivamente sostenute, sull'assenza di cumuli di aiuto che determinino il superamento dell'importo annuo ammissibile per beneficiario e sull'assenza di cumuli di aiuto con altri rimborsi e/o finanziamenti sul medesimo biglietto aereo che siano finalizzati al trasporto aereo della medesima persona, per quanto di competenza della medesima Amministrazione competente, anche con riguardo alla disponibilità di banche dati idonee allo scopo e compatibilmente alle risorse disponibili, per un minimo:

- del 2,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 0- 1.000;
- del 1% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 1.000-5.000;
- del 0,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 5.000-10.000;
- dello 0,25% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia superiore a 10.000.

Le amministrazioni competenti effettuano la rendicontazione sulla completezza e correttezza delle informazioni presenti in piattaforma, all'Assessorato regionale dei trasporti, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

8. Trasferimento del finanziamento statale.

Il competente Servizio della Direzione generale dei Trasporti impegna e liquida le risorse da trasferire a ciascuna amministrazione competente con le seguenti modalità:

A partire dall'anno 2027, il riparto delle risorse ai comuni è effettuato mediante i seguenti criteri:

- 60% del fondo sulla base dell'andamento storico di assorbimento delle risorse;
- 40% del fondo in relazione alla popolazione residente, come riscontrabile dall'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile.

Ai fini dell'erogazione, le risorse assegnate a ciascun Comune saranno corrisposte mediante:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- un primo acconto, pari al 70% dell'importo complessivamente spettante;
- una seconda quota, pari al 20%, da erogarsi qualora il Comune abbia registrato una spesa teorica almeno pari all'80% del primo acconto;
- il saldo finale, pari al 10%, da corrispondersi sulla base degli esiti delle verifiche relative alle eventuali disponibilità residue.

Il saldo delle somme spettanti al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero l'allineamento contabile delle eventuali maggiori somme percepite rispetto al fabbisogno effettivo, è effettuato a seguito della rendicontazione che gli enti dovranno trasmettere alla Direzione generale dei Trasporti entro i termini di cui al paragrafo 9. Le eventuali economie saranno redistribuite, ove possibile, tra i comuni che manifestino una domanda superiore alle risorse originariamente assegnate dall'amministrazione regionale.

I fondi di cui alla presente misura costituiscono per le Amministrazioni competenti entrata a destinazione vincolata soggetta a rendicontazione, secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9. Le relative eccedenze per ciascuna annualità, come risultanti dalla suddetta rendicontazione, dovranno pertanto essere riversate al bilancio della Regione.

9. Rendicontazione e monitoraggio.

Al fine di assicurare alla Regione un costante monitoraggio della misura, che consenta alla stessa di relazionare ai competenti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 241/2023, tenuto conto che la Regione avrà comunque accesso, in forma disaggregata e anonimizzata, ai dati relativi alle richieste di aiuto, le amministrazioni competenti rendicontano all'Assessorato regionale dei trasporti presentando la modulistica all'uopo predisposta, che sarà resa disponibile nell'area amministrativa della piattaforma "*SardegnaTrasporti*", atta ad attestare l'aggiornamento e la correttezza delle informazioni presenti in piattaforma secondo le modalità e i termini che saranno resi noti mediante circolare del Servizio competente dell'Assessorato regionale dei trasporti.

La Direzione generale dei Trasporti relaziona, con cadenza annuale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla realizzazione della misura e rendiconta sulla gestione delle risorse, anche ai fini della presentazione della relazione annuale del Ministero alla Commissione europea.